

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

del 1° marzo 2018

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC, l'art. 105 RCom, la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge cantonale di applicazione della citata legge federale (LaLPAmb), il relativo Regolamento generale (RLaLPAmb); ritenuto che per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere, il contributo dei Comuni è fondamentale e che, a loro volta, i Comuni possono moltiplicare gli sforzi e i risultati concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso in sintonia con gli indirizzi della politica energetica comunale;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina la prevenzione dell'inquinamento luminoso. L'impiego eccessivo e la scarsa qualità degli impianti per l'illuminazione artificiale hanno effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, disturbano la popolazione e generano uno spreco di energia. Per prevenire l'inquinamento luminoso è tuttavia sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti tecnici, prestare maggiore attenzione alla scelta e al posizionamento degli impianti usando il "buon senso".
2. La presente Ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "*Prevenzione delle emissioni luminose*", delle "*Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso*" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.
3. L'illuminazione degli spazi pubblici e privati dev'essere realizzata secondo criteri di efficacia, e di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo laddove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.
4. La realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili deve seguire le indicazioni dell'agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) "*Efficienza ed emissioni luminose*", "*Sicurezza e efficienza*", "*LED ed efficienza energetica*", "*Gestione e LED*", rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).
5. La Città di Lugano, nello spirito dell'Ordinanza, in collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'Illuminazione pubblica seguendo le evoluzioni della tecnica e, a tal proposito, si dota di un Piano dell'Illuminazione pubblica.

CAPITOLO II

Impiego

Art. 2

Campo di applicazione

1. Sono soggetti a questa Ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.
2. L'Ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione tra cui:
 - grandi edifici e terrazze;
 - impianti sportivi;
 - monumenti ed edifici storici;
 - parchi e infrastrutture per il tempo libero;
 - infrastrutture per i trasporti;
 - strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
 - insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.
3. L'Ordinanza si applica a impianti nuovi e nel caso di interventi di manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 3

Casistica e provvedimenti

1. Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o sky-beamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio.
2. Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
3. Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
4. L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante, in particolare nel caso delle insegne queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive dell'associazione svizzera per la luce "*Evaluation des caractéristiques photométriques des insignes lumineuses*".
5. Il Municipio può concedere delle deroghe ai Cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali e particolari o altre situazioni particolari.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 4

Richieste di autorizzazione

1. Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.

2. In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente Ordinanza.

Art. 5

Controlli

1. Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.

2. In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.

Art. 6

Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 22 febbraio 2018.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 1° e il 30 marzo 2018.